

Testo unico in materia di sport.

CAPO II

Interventi per l'impiantistica sportiva e per la dotazione di attrezzature

Art. 3

(Incentivi per investimenti in materia di impiantistica sportiva)(1)(2)(4)(6)(8)(13)(14)(16)(17)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale, nella misura definita con i bandi di cui all'articolo 6, per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi.

(38)(39)(40)(41)(42)

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 263, L. R. 1/2005

3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 95, L. R. 2/2006

4 Articolo sostituito da art. 65, comma 1, L. R. 24/2006

5 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 6, L. R. 30/2007

6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 12, L. R. 17/2008

- 7** Integrata la disciplina della lettera a) del comma 2 da art. 7, comma 9, L. R. 12/2009
- 8** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 24/2009
- 9** Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
- 10** Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
- 11** Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 22/2010
- 12** Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 11/2011
- 13** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 5, L. R. 14/2012
- 14** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 6, L. R. 14/2012
- 15** Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera a), L. R. 27/2012
- 16** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 5/2013
- 17** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 32, L. R. 5/2013
- 18** Comma 1 interpretato da art. 5, comma 35, L. R. 5/2013
- 19** Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera b), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
- 20** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 35, L. R. 15/2014
- 21** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 22, L. R. 27/2014 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
- 22** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 118, L. R. 27/2014 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.
- 23** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 37, L. R. 27/2014

24 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 10, comma 1, L. R. 25/2015

25 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 13, comma 1, L. R. 25/2015

26 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 25/2015

27 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 1, L. R. 25/2015

28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 24, L. R. 33/2015 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

29 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 27, L. R. 33/2015 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

30 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 18, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

31 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 21, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

32 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 24, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

33 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 27, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

34 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 33, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

35 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 36, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

36 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 39, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

37 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 45, L. R. 14/2016 , con riferimento alla versione previgente del presente articolo.

38 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016

39 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 1), L. R. 31/2017

40 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 2), L. R. 31/2017

41 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 84, lettera a), numero 3), L. R. 31/2017

42 Comma 1 interpretato da art. 1, comma 8, L. R. 12/2018

Art. 3 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera c), L. R. 15/2014

2 Articolo aggiunto da art. 170, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Art. 4

(Incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi)(1)(6)(9)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia.

(7)

2. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente articolo:

a) gli enti pubblici e le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietari di impianti sportivi di cui al comma 1;

b) le associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro che dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare i lavori di cui al comma 1 su impianti sportivi siti in Friuli Venezia Giulia di proprietà di enti pubblici.

(8)

2 bis.

(ABROGATO)

(10)(11)

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2011

3 Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 11/2011

4 Vedi la disciplina transitoria della lettera c bis) del comma 1, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011

5 Vedi la disciplina transitoria della lettera b bis) del comma 2, stabilita da art. 11, comma 9, L. R. 18/2011

6 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera d), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.

7 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 30, lettera a), L. R. 20/2015

8 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 30, lettera b), L. R. 20/2015

9 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 85, L. R. 25/2016

10 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 9, L. R. 12/2018 . La disposizione trova applicazione anche nelle procedure contributive non ancora concluse alla data di entrata in vigore della L.R. 12/2018, come disposto dall'art. 1, c. 10 della medesima L.R. 12/2018.

11 Comma 2 bis abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 6/2019 . La disposizione continua a trovare applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 6/2019.

Art. 5

(Incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive)(1)(4)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili, ivi compresi gli automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo.

(8)

1 bis. Possono beneficiare degli incentivi per l'acquisto di attrezzature sportive fisse le associazioni e società sportive di cui al comma 1, proprietarie degli impianti sportivi o munite di idoneo titolo giuridico all'installazione delle attrezzature medesime sugli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici.

(5)

1 ter. Le modalità di erogazione degli incentivi di cui al comma 1 sono definite nei bandi di cui all'articolo 6, alternativamente come segue:

a) acconto e saldo nei termini definiti dal bando di finanziamento;

b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione della documentazione di rendicontazione, nei termini definiti dal bando di finanziamento;

c) erogazione, in un'unica soluzione, contestuale alla concessione, nei termini definiti dal bando di finanziamento.

(6)

2.

(ABROGATO)

(7)

Note:

- 1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera a), L. R. 18/2011
- 3 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 8, lettera b), L. R. 18/2011
- 4 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera e), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
- 5 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
- 6 Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 84, lettera b), numero 1), L. R. 31/2017
- 7 Comma 2 abrogato da art. 7, comma 84, lettera b), numero 2), L. R. 31/2017
- 8 Parole aggiunte al comma 1 da art. 56, comma 1, L. R. 6/2019

Art. 5 bis

(ABROGATO)

(1)(4)(5)

Note:

- 1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 11, comma 10, L. R. 18/2011
- 2 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 14/2012
- 3 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
- 4 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera f), L. R. 15/2014
- 5 Articolo aggiunto da art. 11, comma 8, lettera c), L. R. 18/2011

Art. 6

(*Bandi*)(1)(4)(5)

1. All'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 5 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi.

2. In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i bandi di cui al comma 1 predeterminano i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2 bis. Per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale può avvalersi di Commissioni valutative composte almeno dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di impiantistica sportiva o suo delegato, da un rappresentante del Comitato regionale per il Friuli Venezia Giulia del CONI, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Possono partecipare ai lavori della Commissione, con funzioni esclusivamente consultive, membri delegati dalle federazioni sportive direttamente connesse alla disciplina sportiva praticata negli impianti oggetto di contributo.

(6)

3. La Giunta regionale, all'interno dei bandi di finanziamento, è autorizzata a disciplinare modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, concorrenti rispetto a quelle previste dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), limitatamente alle seguenti facoltà:

a) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soli soggetti pubblici correlata al provvedimento di attivazione delle procedure di affidamento dei lavori principali;

b) erogazione in via definitiva e in un'unica soluzione a favore dei soggetti privati solo a seguito della prestazione, per un importo equivalente alla totalità del contributo concesso, di idonea fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzati dalle vigenti disposizioni.

4. In deroga all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002, nei casi di cui alla lettera a) del comma 3, il bando di finanziamento può prevedere la presentazione di una dichiarazione contenente i termini presunti di inizio e fine lavori in luogo del

cronoprogramma.

Note:

- 1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.
- 2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, lettera d), L. R. 18/2011
- 3 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera b), L. R. 27/2012
- 4 Articolo sostituito da art. 6, comma 33, lettera g), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
- 5 Articolo sostituito da art. 7, comma 84, lettera c), L. R. 31/2017
- 6 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 14, L. R. 37/2017

Art. 6 bis

(ABROGATO)

(6)(7)

Note:

- 1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 11, comma 11, L. R. 18/2011
- 2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 47, lettera c), L. R. 27/2012
- 3 Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 47, lettera d), L. R. 27/2012
- 4 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 31, L. R. 5/2013
- 5 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 23, comma 3, L. R. 18/2013
- 6 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera h), L. R. 15/2014
- 7 Articolo aggiunto da art. 11, comma 8, lettera e), L. R. 18/2011

Art. 6 ter

(Termini dei procedimenti)(1)

1. I procedimenti per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 si concludono, entro centoventi giorni decorrenti dal termine finale stabilito per la presentazione delle domande, con l'approvazione del piano di riparto delle risorse.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014 , con effetto dall' 1 gennaio 2015, come disposto al comma 34 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.

Art. 6 quater

(Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali e promozione interventi in materia di impiantistica sportiva)(1)(2)

1. Al fine di promuovere gli investimenti in materia di impiantistica sportiva, di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, nonché per l'attuazione delle finalità del presente Capo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a operare in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI.

2. Per l'attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono individuate le attività da svolgere e le risorse per il finanziamento delle stesse.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 6, comma 58, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

2 Articolo aggiunto da art. 6, comma 33, lettera i), L. R. 15/2014

Art. 6 quinquies

(Rendicontazione)(1)

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi e degli incentivi di cui agli articoli 3, 4 e 5, i soggetti beneficiari presentano la documentazione di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale 7/2000, del caso integrata ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge regionale 7/2000, secondo le disposizioni e le modalità previste dal bando di finanziamento.

2. Qualora l'importo rendicontato sia inferiore alla spesa ammissibile, il contributo o l'incentivo è rideterminato secondo le modalità previste dal bando di finanziamento.

3. La fissazione dei termini di rendicontazione, nonché la concessione di eventuali proroghe spettano all'organo concedente. È data facoltà alla Giunta regionale di prevedere, all'interno dei bandi di finanziamento, termini perentori di rendicontazione.

4. In attuazione dei commi 1, 2 e 3, i bandi emessi ai sensi dell'articolo 6 definiscono:

a) la disciplina dei termini di rendicontazione;

b) le modalità e la documentazione necessaria alla rendicontazione dei contributi e degli incentivi;

c) le modalità e le condizioni rilevanti al fine della rideterminazione dei contributi e degli incentivi.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 84, lettera d), L. R. 31/2017

Art. 7

(ABROGATO)

(1)(3)(4)

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 20/2004

3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera d), L. R. 24/2009

4 Articolo abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011

Art. 8

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 11, comma 8, lettera f), L. R. 18/2011

Art. 9

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Articolo abrogato da art. 6, comma 33, lettera j), L. R. 15/2014